MOIC809003 - A4277A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0029274 - 27/10/2026 - VII.5 - E

CISL SCUOLA EMILIA CENTRALE

Spett.li Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Modena

Loro Sedi

E, p.c.

Alle R.S.U. delle Istituzioni Scolastiche

Loro Sedi

Oggetto: Nota di chiarimento normativo e richiesta di adempimento contrattuale – Computo delle ore di formazione obbligatoria (sicurezza D.Lgs. 81/08) del personale docente.

La scrivente Organizzazione Sindacale intende porre all'attenzione delle SS.VV. alcune segnalazioni relative all'interpretazione applicata in diversi Istituti in merito ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori per il personale docente.

Risulta, in particolare, la tendenza a considerare tali impegni formativi come estranei al computo delle attività funzionali all'insegnamento, richiedendone lo svolgimento al di fuori dei limiti contrattuali e a titolo gratuito.

Al fine di favorire una corretta e omogenea applicazione della norma ed evitare l'insorgere di contenziosi a tutela dei diritti del personale, si richiamano i riferimenti contrattuali e giurisprudenziali vigenti.

1. Il quadro contrattuale (Art. 44 del CCNL 18/01/2024)

L'art. 36, comma 4, del CCNL definisce la formazione come un **diritto-dovere in servizio**. La gestione oraria di tale attività è regolata dall'art. 44, comma 3, che ripartisce le attività funzionali all'insegnamento in due distinti blocchi orari individuali fino a **40 ore annue ciascuno**:

- **Lettera a):** Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione/verifica di inizio e fine anno e informazione alle famiglie;
- **Lettera b):** Partecipazione ai Consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce espressamente che **le ore non utilizzate per le adunanze collegiali sono destinate in via prioritaria alla formazione** programmata dal Collegio dei docenti. La formazione non può dunque costituire un monte orario aggiuntivo o illimitato rispetto ai tetti previsti dal Contratto.

2. Inquadramento normativo della formazione sulla sicurezza

Il CCNL di settore ha carattere onnicomprensivo: qualsiasi attività formativa richiesta dall'Amministrazione (inclusa la sicurezza ex D.Lgs. 81/08) deve essere imputata ai tetti orari dell'art. 44, comma 3.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (**Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 23084 dell'11 agosto 2025**) conferma che la formazione sulla sicurezza deve svolgersi *«durante l'orario di lavoro ordinario»* e nei limiti contrattuali. Nell'ordinanza citata, l'assenza di retribuzione aggiuntiva era legata esclusivamente al fatto che le attività si svolgevano in periodo di sospensione delle lezioni (mese di giugno) ed erano interamente riassorbite nei limiti dell'orario di servizio ordinario.

Si ricorda che l'orario di lavoro del personale docente è definito dall'art. 43 (18, 24 o 25 ore settimanali a seconda del grado di scuola) unitamente al plafond dell'art. 44. Di conseguenza:

- Qualsiasi formazione richiesta oltre l'orario d'insegnamento o oltre i tetti delle 40+40 ore funzionali si configura come **prestazione eccedente**.
- Come evidenziato dalla giurisprudenza del lavoro (*ex multis* **Tribunale di Modena, Sent. n. 845 del 21/11/2024**), le prestazioni lavorative d'ufficio oltre i tetti contrattuali scattano il diritto del personale al riconoscimento economico. Non sono previste dall'ordinamento prestazioni lavorative obbligatorie a titolo gratuito.

3. Gestione del superamento orario e Contrattazione d'Istituto

Nel caso in cui le ore di formazione, sommate alle altre attività collegiali, determinino il superamento dei limiti annui previsti dall'art. 44, l'Amministrazione è tenuta al pagamento delle ore eccedenti a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF/FIS).

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 del CCNL, l'eventuale corresponsione in forma forfettaria è ammessa unicamente se preventivamente concordata in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto con le Rappresentanze Sindacali.

Richieste e conclusioni

Alla luce del quadro descritto, la scrivente O.S. invita i Dirigenti Scolastici a voler conformare la gestione della formazione docente al dettato contrattuale, garantendo:

1. **Il computo di tutte le ore di formazione obbligatoria** all'interno del monte orario delle attività funzionali di cui all'art. 44, comma 3, lett. *a* e *b*;
2. **Il monitoraggio delle ore svolte in eccedenza** ai limiti contrattuali e la conseguente liquidazione economica, secondo le tariffe tabellari ministeriali o i criteri fissati dal Contratto Integrativo d'Istituto.

Certi di un pronto riscontro e del comune interesse a garantire il corretto svolgimento delle attività scolastiche nel rispetto dei diritti dei lavoratori, si porgono distinti saluti.

Modena, *26/10/2026*

Il Segretario Generale CISL Scuola Emilia Centrale

(Carmelo Randazzo)